Allegato B)

DISCIPLINARE PER LA TENUTA DELL'ELENCO COMUNALE DEGLI AVVOCATI P E R I L CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO A DIFESA DELL'ENTE

ART. 1 - Oggetto

Il presente disciplinare regolamenta i criteri, i requisiti e la procedura per il conferimento di incarichi di rappresentanza in giudizio del Comune di Trevi nel Lazio (FR) dinanzi agli organi giurisdizionali di ogni ordine e grado. A tal fine viene istituito un elenco di Avvocati del libero Foro, singoli o associati, di seguito "elenco", in cui iscrivere i professionisti ai quali affidare incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente e del personale dipendente, ivi compresa l'eventuale assistenza nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita di cui alla Legge n. 162/2014.

In particolare, esso disciplina il conferimento degli incarichi di patrocinio legale secondo i criteri generali dell'azione amministrativa di imparzialità, trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità, efficacia ed efficienza, rotazione.

In osservanza dei sopra richiamati principi, quest'amministrazione è tenuta a definire le procedure di affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso, garantendo adeguate forme di pubblicità e di tutela della concorrenza.

Il presente disciplinare si applica alle fattispecie escluse dal D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 2 – Istituzione Albo comunale degli avvocati

Per l'affidamento degli incarichi professionali legali è istituito un apposito Albo Comunale aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, la cui tenuta è demandata al Responsabile del Servizio Contenzioso. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A- CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
Sezione B- CONTENZIOSO CIVILE - LAVORO
Sezione C – CONTENZIOSO PENALE
Sezione D - TRIBUTARIO

L'iscrizione nell'Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato. L'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile del Servizio Contenzioso, di avviso pubblico da pubblicare sull'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente. Inoltre, l'Ente comunale darà notizia al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone dell'avvenuta pubblicazione del predetto avviso pubblico.
I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Elenco in ordine strettamente alfabetico suddivisi per Sezione.

Art. 3 – Validità dell'elenco

L'elenco verrà aggiornato periodicamente (almeno ogni due anni) mediante pubblicazione di apposito avviso. In sede di aggiornamento i professionisti già iscritti verranno automaticamente rinnovati, salvo espressa contraria richiesta o per il sopraggiungere di situazioni di incompatibilità.

Resta inteso che gli iscritti dovranno comunicare la modifica dei requisiti e delle dichiarazioni in base alle quali è stata effettuata la loro iscrizione.

Art. 4 – Requisiti per l'inserimento nell'elenco
Nell'elenco possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti che dovranno essere autocertificati al momento della richiesta di iscrizione:

- possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- godimento dei diritti civili e politici e capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs 39/2013, in materia di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni;
- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- assenza di gravi sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza, in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- comprovata esperienza professionale nel patrocinio legale nelle materie relativamente alle quali si chiede l'iscrizione, da specificarsi nel curriculum vitae – professionale;
- non aver ricevuto incarichi per contenziosi contro il Comune negli ultimi due anni.

Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune.
I professionisti che in costanza di iscrizione nell'elenco promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi del Comune sono obbligati a comunicare la circostanza e saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco.

Art. 5 – Iscrizione nell'Elenco
L'iscrizione all'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni (massimo due) dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.
L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
- dichiarazioni obbligatorie rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (vedi modello di domanda);
- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- copia del codice fiscale;
- indicazione del numero di partita IVA;
- copia sottoscritta del curriculum professionale che attesti le esperienze professionali più significative maturate dal professionista nelle materie dell'Elenco prescelte, le eventuali specializzazioni, con indicazioni specifica dell'eventuale svolgimento di incarichi svolti negli ultimi cinque anni, per conto di Enti Locali ed altre Pubbliche Amministrazioni.

L'iscrizione resta subordinata alla verifica della veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune si riserva inoltre di verificare in ogni momento la veridicità di quanto dichiarato ed il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.
Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi al legale delegato.

Art. 6 –Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Albo
La decisione in ordine alla necessità di costituirsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta Comunale con la predisposizione della relativa proposta del responsabile del settore a cui afferisce la controversia, *rationae materiae*, in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente.
Al conferimento degli incarichi provvede con determinazione il Responsabile del Servizo Contenzioso nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento,
È consentita la deroga al principio di rotazione nei casi di prosecuzione, consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti e nei casi di esito vittorioso del giudizio o di non soccombenza in uno dei gradi precedenti.
All'avvocato invitato alla procedura, inviati i principali documenti connessi al contenzioso, verrà richiesto di comunicare entro il termine indicato una "parcella preventiva" commisurata ai valori minimi tabellari di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti tenuto conto dell'autorità giudiziaria adita e del valore della causa.
In caso di estinzione anticipata del giudizio l'importo complessivo richiesto verrà corrisposto in proporzione all'attività effettivamente espletata ed adeguatamente documentata.
Nel caso in cui la sentenza del Giudice liquidi a favore dell'Ente compensi professionali e/o spese di giudizio, gli stessi saranno incamerati dal Comune di Trevi nel Lazio e sarà corrisposto al professionista incaricato

l'importo pattuito nel disciplinare d'incarico, maggiorato della differenza di importo pari ai compensi professionali stabiliti in sentenza. La presente maggiorazione sarà corrisposta solo dopo l'effettivo incameramento delle predette somme.

L'Avvocato nominato dovrà confermare la permanenza della validità delle dichiarazioni già fornite in sede di iscrizione all'albo comunale, come elencate al precedente art. 4, in particolare con riferimento al permanere dell'assenza di "conflitto di interesse" per altri incarichi eventualmente svolti.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto, connessione tra i giudizi pendenti o necessiti la costituzione di un collegio o per attività procuratorie fuori dal Distretto della Corte d'Appello.

Art. 7– Cancellazione dall'elenco

E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco o non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico per almeno 2 volte nell'ultimo triennio;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze su istanza del richiedente.

Art. 8 – Obblighi di informazione

I professionisti incaricati s'impegnano a mantenere continui rapporti con l'Ente per informazioni ed aggiornamenti sullo stato delle cause assegnate.

In particolare, in sede di esecuzione dell'incarico, devono informare per iscritto il Servizio Contenzioso di tutte le iniziative e le attività dagli stessi intraprese.

Il legale incaricato è tenuto altresì, senza ulteriori oneri rispetto a quelli definiti nell'atto di incarico:

- ad aggiornare costantemente l'ente sulle attività inerenti l'incarico;
- a segnalare gli atti più opportuni per evitare aumenti delle spese processuali;
- a non intrattenere altri rapporti professionali che possono risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'ente;
- ad inviare annualmente (prima dell'approvazione del Bilancio) una relazione sintetica sullo stato del procedimento con eventuali suggerimenti-precisazioni-indicazioni, anche di natura contabile;

Art. 9 - Esclusione
Per l'affidamento del patrocinio legale dell'Ente innanzi alle magistrature Superiori, ovvero: Corte di Cassazione (art. 104 Cost.); Consiglio di Stato (art. 100 Cost.); Corte dei Conti (art. 100 Cost.), Corte Costituzionale (art. 134 Cost.); per materie e/o casi particolari la scelta del professionista idoneo a ricoprire l'incarico, potrà essere effettuata al di fuori dell'elenco in oggetto.

Art. 10- Pubblicità
L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune ed il registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantire la maggiore diffusione. Per l'iscrizione nell'elenco, il Comune di Trevi nel Lazio (FR) al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'Albo Pretorio on line e sul portale web istituzionale dell'Ente (sezione "Amministrazione Trasparente"), nonché notiziando il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone dell'avvenuta pubblicazione di apposito avviso.

Art. 11- Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale Forense del 31/12/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16/10/2014.

Art. 12 – Disposizioni transitorie
Nelle more dell'istituzione dell'Albo degli Avvocati dell'Ente, il conferimento degli incarichi avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa idonea indagine di mercato.

Firma del professionista per presa visione ed accettazione

_____